

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 gennaio 2019

Modifica degli allegati B e D al decreto 28 dicembre 2015, in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. (19A00774)

(GU n.31 del 6-2-2019)

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE FINANZE

e

IL DIRETTORE  
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e

l'esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1

Modifica dell'Allegato B

1. A decorrere dal 1° aprile 2019 le forme di previdenza complementare aperte, limitatamente alle adesioni individuali, sono istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione e i piani pensionistici individuali sono conti oggetto di comunicazione. Di conseguenza, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato B, recante l'elenco delle entita' da trattare come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e dei conti da trattare come conti esclusi, e' modificato nel modo seguente:

a) il punto 1 e' sostituito dal seguente: «1. Elenco delle istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.;

Enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse previdenziali);

Forme pensionistiche complementari istituite ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad esclusione dei fondi pensione aperti limitatamente alle adesioni individuali.»;

b) il punto 2 e' sostituito dal seguente: «2. Elenco dei conti esclusi:

polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti calcolate su salari o stipendi e assoggettate a tassazione e contribuzione previdenziale.».

2. I piani pensionistici individuali in essere alla data del 31 marzo 2019 si considerano conti preesistenti e le procedure di adeguata verifica dei medesimi piani devono concludersi:

a) entro il 31 dicembre 2019, per i conti di importo rilevante;

b) entro il 31 dicembre 2020, per i conti di importo non rilevante.

## Art. 2

### Modifica dell'Allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, e' sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni
1	ALBANIA
2	ANDORRA
3	ANGUILLA
4	ANTIGUA E BARBUDA
5	ARABIA SAUDITA
6	ARGENTINA
7	ARUBA
8	AUSTRALIA
9	AUSTRIA
10	AZERBAIJAN
11	BARBADOS
12	BAHAMAS
13	BAHRAIN
14	BELGIO
15	BELIZE
16	BERMUDA
17	BONAIRE

	18		BRASILE	
	19		BULGARIA	
	20		CANADA	
	21		CILE	
	22		CIPRO	
	23		COLOMBIA	
	24		COREA	
	25		COSTA RICA	
	26		CROAZIA	
	27		CURAÇAO	
	28		DANIMARCA	
	29		EMIRATI ARABI UNITI	
	30		ESTONIA	
	31		FEDERAZIONE RUSSA	
	32		FINLANDIA*	
	33		FRANCIA**	
	34		GERMANIA	
	35		GHANA	
	36		GIAPPONE	
	37		GIBILTERRA	
	38		GRECIA	
	39		GRENADA	
	40		GROENLANDIA	
	41		GUERNSEY	
	42		HONG KONG	
	43		INDIA	
	44		INDONESIA	
	45		IRLANDA	
	46		ISLANDA	
	47		ISOLA DI MAN	
	48		ISOLE CAYMAN	
	49		ISOLE COOK	

	50		ISOLE FAROE	
	51		ISOLE MARSHALL	
	52		ISOLE TURKS E CAICOS	
	53		ISOLE VERGINI BRITANNICHE	
	54		ISRAELE	
	55		JERSEY	
	56		KUWAIT	
	57		LETTONIA	
	58		LIBANO	
	59		LIECHTENSTEIN	
	60		LITUANIA	
	61		LUSSEMBURGO	
	62		MACAO	
	63		MALESIA	
	64		MALTA	
	65		MAURITIUS	
	66		MESSICO	
	67		MONACO	
	68		MONSERRAT	
	69		NAURU	
	70		NIGERIA	
	71		NIUE	
	72		NORVEGIA	
	73		NUOVA ZELANDA	
	74		PAESI BASSI	
	75		PAKISTAN	
	76		PANAMA	
	77		POLONIA	
	78		PORTOGALLO***	
	79		QATAR	
	80		REGNO UNITO	
	81		REPUBBLICA CECA	

82	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
83	REPUBBLICA SLOVACCA
84	ROMANIA
85	SABA
86	SAINT KITTS E NEVIS
87	SAINT LUCIA
88	SAINT VINCENT E GRENADINES
89	SAMOA
90	SAN MARINO
91	SEYCHELLES
92	SINGAPORE
93	SINT EUSTATIUS
94	SINT MAARTEN
95	SLOVENIA
96	SPAGNA****
97	SUDAFRICA
98	SVEZIA
99	SVIZZERA
100	TURCHIA
101	UNGHERIA
102	URUGUAY
103	VANUATU

\* Include: Isole Åland.

\*\* Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.

\*\*\* Include: Azzorre e Madera.

\*\*\*\* Include: Isole Canarie.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2019

Il direttore generale  
delle finanze  
Lapcorella

Il direttore  
dell'Agenzia delle entrate  
Maggiore